Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "E. VITTORINI"
Via Dusmet, 24 tel. e fax 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT)
C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T
indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it pec ctic85300t@pec.istruzione.it
sito web : www.icsvittorini.gov.it

Circ. N°51
Del 30/10/2015

A tutti i docenti
Al Dsga
Al sito web

OGGETTO: Anno di prova e formazione per i docenti neo-assunti.

Si rende noto che il MIUR con il DM n. 850 del 27/10/2015, ha fornito informazioni in merito all'anno di prova e formazione dei docenti neo-assunti in attuazione dell'art. 1, comma 118, della Legge n. 107/2015.

Nell'invitare i docenti neo-assunti, i tutor e i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a leggere attentamente il citato Decreto Ministeriale, allegato alla presente, se ne riassumono gli aspetti salienti:

- Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica.
- Sono tenuti ad effettuare l'anno di prova e formazione: i docenti neo-assunti; i docenti che non hanno potuto svolgere il periodo di formazione e prova nell'anno precedente; i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
- Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
- Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
- Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
- In caso di differimento della presa di servizio, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 98, della Legge 107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine.
- Per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova nei casi di cui al punto precedente può essere svolto, **su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell'ambito territoriale competente,** anche sulla base dei seguenti criteri:
    - la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
    - per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.
- Ai fini della personalizzazione delle attività di formazione, anche alla luce delle prime attività didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata, con la collaborazione del docente tutor.

- Il bilancio di competenze, **predisposto entro il secondo mese dalla presa di servizio**, consente di compiere una analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con la diagnosi compiuta.
- Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all'articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.
- Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.
- Articolo 6 (Attività formative). Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015, sulla base di quanto previsto all'articolo 5:
    - incontri propedeutici e di restituzione finale;
    - laboratori formativi;
    - "*peer to peer*" e osservazione in classe;
    - formazione on-line.
- Articolo 11 (Portfolio professionale). Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto cura la predisposizione di un proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:
    - uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
    - l'elaborazione di un bilancio di competenze, all'inizio del percorso formativo;
    - la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
    - la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.
- Il portfolio professionale assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.
- La valutazione dell'anno di prova si effettua con un colloquio davanti al Comitato di valutazione, con relazione motivata del docente-tutor evidenza utile all'espressione del parere.
- Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Ds, che può discostarsene con atto motivato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Fiscella

Allegato: D.M.850 del 27/10/2015